



---

# ***ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “MAGLIANO”***

***LARINO***

---

***delibera del Commissario straordinario n.52 /2025***

---

## ***REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL DIVIETO DI FUMO***

### **Art. 1- RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 convertito con modificazioni in Legge n. 1 dell’08/11/2013;
- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 69 del 05.10.1976;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- Legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.11.2003, n. 3;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44;
- Decreto Legislativo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola;
- Decreto Legislativo 81/2008;

## **Art. 2 – FINALITA'**

Il presente Regolamento è redatto con finalità educativa si propone di:

- a. Tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D.Lgs. 81/2008;
- b. Prevenire l'abitudine al fumo;
- c. Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d. Garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- e. Promuovere un ambiente scolastico "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità, che faciliti scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f. Promuovere attività educative sul tema del fumo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituzione Scolastica;
- g. Far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, strutture e sedi dell'Istituzione Scolastica;
- h. Dare visibilità alla politica sul fumo adottata, mediante interventi di informazione e sensibilizzazione

## **Art. 3 - DESTINATARI**

Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, per l'intero personale dipendente e per ogni altra persona presente, a qualsiasi titolo, nei medesimi locali.

## **Art. 4 - LOCALI IN CUI VIGE IL DIVIETO DI FUMO**

È vietato fumare in **tutti i locali dell'istituto** e nelle aree esterne di pertinenza, tra cui:

- Cortili, atri, ingressi, aule, corridoi, uffici, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sale docenti, sale riunioni, aree di attesa e bagni aperti al pubblico;
- Uffici o locali in cui gli utenti stazionano anche brevemente per usufruire di un servizio;
- Locali archivio e locali deposito non aperti al pubblico.

## **Art. 5 - PUBBLICIZZAZIONE DEL DIVIETO**

Sono esposti cartelli ben visibili, forniti dalla scuola, contenenti:

- L'indicazione del divieto di fumare;
- La norma di riferimento;
- Le sanzioni previste;
- Il soggetto incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto;
- L'autorità competente all'accertamento dell'infrazione.

## **Art. 6 - SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO**

Tutto il personale docente e ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e comunicarle ai referenti incaricati;

Particolare cura deve essere posta nella sorveglianza anche delle pertinenze esterne;

L'incaricato preposto non può rifiutare la designazione senza giustificato motivo, che deve essere comunicato per iscritto;

Gli agenti accertatori rimangono in carica fino a revoca da parte del Dirigente Scolastico;

In caso di difficoltà nell'applicazione delle norme, il Dirigente può richiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità competenti.

## **Art. 7 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO**

Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate mediante il Registro dei Processi Verbali per Sanzioni Amministrative (Allegato A);

Il verbale viene sottoscritto in duplice copia dal trasgressore e dal funzionario incaricato;

Per i maggiorenni, la prima copia e il modulo F23 precompilato sono consegnati direttamente; per i minorenni, tali documenti sono inviati alla famiglia;

Se la contestazione immediata non è possibile, il verbale e il modulo F23 devono essere notificati entro 30 giorni;

In caso di mancato pagamento entro 60 giorni, i responsabili devono inviare rapporto alla Prefettura di Campobasso, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1991;

Gli accertatori procedono in autonomia nella rilevazione delle violazioni e nella redazione del verbale.

## **Art. 8- SANZIONI**

a) Ai trasgressori è applicata la sanzione amministrativa da €27,50 a €275,00, secondo art. 7 Legge 584/1975 e art. 10 Legge 689/1981;

La sanzione raddoppia se la violazione avviene in presenza di donne in gravidanza, lattanti o bambini fino a 12 anni

b) I soggetti incaricati di vigilanza che non applicano il regolamento sono soggetti a sanzione da €220 a €2.200;

c) Il personale scolastico che viola il divieto, oltre alla sanzione pecuniaria, può essere sottoposto a procedimenti disciplinari secondo la normativa vigente.

## **Art. 9 - CARTELLI CONTENENTI L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

L'Istituto ha affisso la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo. I cartelli contengono l'indicazione del divieto di fumo, da affiggersi a cura del Responsabile di struttura cui spetta vigilare sul rispetto del divieto, dovranno essere conformi all'allegato e contenere i seguenti elementi:

a) divieto di fumare;

b) riferimenti normativi;

c) sanzione amministrativa prevista;

d) soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ossia il Dirigente Scolastico, responsabile della Struttura di appartenenza del locale;

e) indicazione dei soggetti cui spetta accertare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo.

## **Art. 10 - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE**

Il dirigente della struttura incaricato delle funzioni indicate all'art. 5 del presente regolamento, si farà promotore di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente al ruolo di modello-esempio di non fumatore nei confronti della popolazione assistita, al fine, soprattutto, di responsabilizzarlo sul rispetto e sull'osservanza del divieto.

Potrà essere, inoltre, utilizzato materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per smettere di fumare.

## **Art. 11 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

I preposti all'applicazione del divieto di fumo sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente Regolamento.

## **Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento è stato adottato dal Commissario straordinario nella seduta del 13 ottobre 2025 ed ha effetto immediato. Le sanzioni sono state aggiornate in base alla normativa ultima vigente.

### **Articolo 13. NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti

Allegati alla procedura:

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato B: Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni. Allegato C: Nomina preposto alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni.

Allegato D: Cartello divieto

